



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia

ORDINANZA N.70/2001

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ischia:

- VISTE** le proprie Ordinanze numeri 47/2000 e 37/2001 rispettivamente datate 14.07.2000 e 29.06.2001 relative alla disciplina degli ormeggi del porto di Ischia;
- VISTA** la nota n° 017547/339-4 "P" in data 09.08.2001 con la quale il Comando Compagnia Carabinieri di Ischia ha rappresentato la necessità di traslare l'attuale ormeggio della propria unità navale CC628 per condivise esigenze di sicurezza;
- VISTI** i propri fogli numeri TE/11167, 11168, 11169 e 11170 tutti in data 20.11.2001 diretti a Ditte titolate ad effettuare l'alaggio e la custodia di unità in genere;
- VISTA** la note rispettivamente in data 21.11.2001 e 14.12.2001 con le quali le Ditte "SCOTTI Arcangelo e Michele" e "DE ANGELIS Federico" entrambe di Ischia si rendono disponibili a garantire il servizio di alaggio e custodia delle unità rimosse da questa Autorità Marittima in quanto ormeggiate in violazione alla presente ordinanza;
- CONSIDERATA** la necessità di disciplinare gli ormeggi per le imbarcazioni da diporto che effettuano noleggio e/o locazione nonché quelle asservite a centri *diving* iscritte presso questo Ufficio;
- RITENUTO** opportuno ottimizzare l'utilizzazione invernale dello specchio acqueo attualmente destinato all'ormeggio delle navi da diporto;
- CONSIDERATA** la necessità di garantire la più razionale utilizzazione dello specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 31 e 37;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 62, 63, 65, 68 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

RENDE NOTO

che, in attesa delle operazioni di dragaggio portuale, a decorrere dal giorno **07.01.2002** gli ormeggi alle banchine e negli specchi acquee del porto di Ischia sono regolamentati dalla presente ordinanza e dalle eventuali ulteriori disposizioni dettate da questa Autorità Marittima qualora situazioni contingenti lo richiedano.

ORDINA

- Art. 1) Alle bitte, numerate progressivamente a partire dallo spigolo lato levante dello scalo di alaggio, fatte salve particolari disposizioni eventualmente impartite da questo Comando, le unità navali in genere dovranno ormeggiarsi secondo i criteri e la destinazione di seguito indicati:
- nello specchio acqueo compreso tra lo spigolo destro della canaletta di accesso in porto lato destro e sino allo spigolo dello scalo di alaggio lato levante è vietato l'ancoraggio e l'ormeggio a qualsiasi tipo di unità navale salvo deroghe richiedere ed ottenere da questa Autorità Marittima per l'utilizzo del retrostante scalo di alaggio;
 - lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dalla lettera "A" e dal n° 3 è destinato all'ormeggio di **unità da pesca**;
 - lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra la bitta contraddistinta dal n° 3 ed il lato di levante dell'esistente pontile "1" oggetto di apposito titolo concessorio è destinato al temporaneo ormeggio delle **unità intente in operazioni di rifornimento di gasolio S.I.F.** presso l'esistente distributore carburante;
 - lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra il lato di ponente del pontile di cui alla precedente lettera c) e la bitta contraddistinta dal n° 22 è destinato all'ormeggio di **unità da diporto per conto di terzi**, regolato con atto concessorio (all'attualità assentito alla Società "IschiAmbiente");
 - lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 22 e 27 è destinato all'ormeggio di **unità da traffico per gite turistiche**;
 - lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 27 e 28 è destinato all'ormeggio di **unità navali militari**;
 - lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 28 e 31 è destinato all'ormeggio libero di **navi da diporto** da assentire a cura di questa Autorità Marittima

secondo i dettami di cui al successivo Art. 3). Lo stesso specchio acqueo, nel periodo che va dal 1° novembre di ogni anno al successivo 31 marzo e fermo restando la sua attuale, prioritaria destinazione, è utilizzabile - per un periodo non superiore a giorni 10 (dieci) eventualmente rinnovabile e previa autorizzazione di questa Autorità Marittima da rilasciarsi a seguito di presentazione di apposita istanza in duplice copia di cui una in bollo (come da **fac-simile in allegato "A"**) - all'ormeggio delle **imbarcazioni da diporto** che per caratteristiche (lunghezza e pescaggio) risultano essere assimilabili alle navi da diporto. In tal caso, in occasione dell'eventuale arrivo di una nave da diporto sarà necessario che l'imbarcazione da più tempo ormeggiata lasci libero lo spazio occupato in un tempo massimo di trenta minuti, onde far posto alla nave da diporto in arrivo.

- h) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 31 e 32 è destinato all'ormeggio delle **motovedette delle Forze di Polizia**;
- i) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 32 e 37 è destinato all'ormeggio delle **unità navali della Guardia Costiera ed all'operatività di questo Ufficio** ovvero all'ormeggio di **unità da diporto** in funzione di particolari circostanze di volta in volta esaminate a seguito di presentazione di apposita istanza in duplice copia di cui una in bollo a questa Autorità Marittima (come da **fac-simile in allegato "B"**) e, comunque, per un periodo non superiore a giorni 3 (tre);
- j) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 37 e 39 (Zona Redentore) è destinato all'ormeggio di **aliscafi** e di **unità da passeggeri che effettuano collegamenti veloci di linea**;
- k) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 39 e 42 è destinato per particolari **esigenze di natura emergenziale nonché alla sosta notturna di una motonave traghetto di linea**;
- l) presso lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 42 e 43 è **vietato l'ormeggio** di qualsiasi unità;
- m) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 43 e 45 è destinato all'ormeggio delle unità appartenenti al gruppo Battellieri-Ormeggiatori del porto di Ischia, nonché alle unità adibite al servizio ecologico e della Stazione Zoologica "Anton DOHRN" di Ischia;
- n) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 45 e 48 è destinato, a seguito di presentazione di apposita istanza in duplice copia di cui una in bollo a questa Autorità Marittima (come da **fac-simile in allegato "C"**) e per un periodo non superiore a giorni 10 (dieci), all'ormeggio di **imbarcazioni da diporto iscritte presso i RR.II.DD. di questo Ufficio che effettuano attività di noleggio e/o locazione ovvero appartenenti a locali centri diving** che abbiano una lunghezza tale da non interferire con l'ormeggio della motonave che, effettuando la sosta notturna alla c.d. banchina "Redentore", è solita sistemare in presenza di particolari condizioni meteomarine un cavo alla lunga alla bitta 49. A tal proposito il Comandante di tale motonave dovrà assicurare apposita guardiania dell'ormeggio al fine di non intralciare il pacifico utilizzo della c.d. banchina "Fraulese";
- o) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 48 e 49 è destinato all'**imbarco/sbarco di passeggeri da unità adibite al servizio di battellaggio**;
- p) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra la bitta contraddistinta dal n° 49 ed il lato di levante del c.d. "pontile 2 Italia '90" (c.d. banchina "Scivolo") è destinato all'ormeggio di **motonavi traghetto, aliscafi e linee veloci**;
- q) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 51B e 53 è destinato all'ormeggio di **unità da traffico per gite turistiche**;
- r) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 53 e 58 è destinato all'ormeggio di **unità da diporto ad uso dei sodalizi nautici concessionari**, regolato con appositi atti concessori (all'attualità assentiti allo "Yacht Club Isola d'Ischia" ed alla "Lega Navale Italiana – Delegazione di Ischia");
- s) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 58 e 60 è destinato all'ormeggio di **unità da pesca**;
- t) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 60 e 64 è destinato all'ormeggio di **unità da diporto per conto terzi** regolato con atti concessori (all'attualità assentiti alla Società "Luise International" ed alla Ditta "Tufano Domenico");
- u) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 64 e 68 è destinato all'ormeggio libero di **natanti da diporto**;
- v) presso lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 69 e 72 è **vietato l'ormeggio di qualsiasi unità**, stante quanto prescritto dalla propria ordinanza 55/99 in data 25.11.1999;

- w) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 72 e 81 è destinato all'ormeggio di **motonavi traghetto**;
- x) il tratto della banchina Olimpica alta compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 80 e 81 e l'antistante specchio acqueo sono altresì destinati alle **operazioni di alaggio e varo delle unità in genere a mezzo di autogrù** da effettuarsi a seguito di comunicazione da far pervenire a questa Autorità Marittima con congruo anticipo da parte delle Ditte all'uopo titolate e fermo restando la disponibilità dello spazio stesso;
- y) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 82 e 86 è destinato al **temporaneo ormeggio delle unità da diporto per rifornimento carburanti nonché per l'utilizzo della gru fissa** ivi esistente;
- z) lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina compreso tra la bitta contraddistinta dal n° 86 e la zona detta Pagoda è destinato all'ormeggio di **unità da diporto per conto terzi** regolato con atto concessorio (all'attualità assentito alla Ditta "Ferrandino Francesco").

Art.2) In ogni ulteriore specchio acqueo non espressamente indicato, deve intendersi vietato l'ancoraggio e l'ormeggio delle unità navali in genere.

Art.3) Chiunque intenda ormeggiare una nave da diporto nello specchio acqueo compreso tra le bitte 28 e 31 deve richiedere l'ingresso sul canale 13 in VHF e l'autorizzazione all'ormeggio sarà assentita a cura di questa Autorità Marittima a seconda degli spazi disponibili. Il periodo di ormeggio non potrà superare le 48 ore salvo espresse deroghe dell'Autorità Marittima. Decorso il termine assegnato, il destinatario del provvedimento autorizzativo dovrà lasciare libero l'ormeggio al fine di soddisfare eventuali analoghe richieste d'ormeggio; in mancanza potrà essere autorizzato, previa nuova richiesta secondo le formalità cui sopra, un ulteriore periodo d'ormeggio.

Art.4) In presenza di un numero di richieste - e pertanto di unità - tale da non poter essere soddisfatte con gli spazi di cui alle lettere g), i) e n) del precedente Art.1), si procederà con rotazione delle imbarcazioni in funzione dell'ordine di presentazione delle richieste stesse.

Art.5) Per motivi di esiguità degli spazi portuali disponibili non è consentito ai possessori/proprietari delle imbarcazioni di cui al precedente articolo di avanzare istanze per più di una unità.

Art.6) Le unità in genere ormeggiate in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza saranno rimosse d'ufficio a mezzo delle Ditte citate in premessa e dalle stesse custodite con spese a carico dei possessori/proprietari delle unità medesime.

Art.7) Ogni precedente ordinanza/disposizione in contrasto con il presente provvedimento è da ritenersi abrogata.

Art.8) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Art.9) I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca reato, a norma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, ovvero ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto e salvo che l'illecito comportamento non costituisca più grave e/o diverso reato, a norma dell'art. 1231 dello stesso Codice.

Ischia, lì 17.12.2001

f.to IL COMANDANTE

T.V.(CP) Francesco TOMAS

Copia conforme all'originale sottoscritta con firma autografa e conservata presso questo ufficio Art. 19 DPR 445/2000

ALLEGATO "A" ALL'ORDINANZA N° 70/2001 DI CIRCOMARE ISCHIA

marca
da bollo

Al Comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo
80077 ISCHIA

Il sottoscritto _____ - nato a _____ il
____/____/____ e residente in _____ (pr.____) alla via
_____ n° _____ - proprietario dell'imbarcazione
da diporto iscritta al n° _____/D dei RR.II.DD. di _____
- recapito telefonico _____, cell. _____,

CHIEDE

in relazione a quanto previsto dall'art. 1, lett. g), dell'ordinanza n° 70/2001 di codesto Ufficio, di essere autorizzato ad ormeggiare la suddetta imbarcazione nell'ambito del porto di Ischia al tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 28 e 31 (cosiddetta banchina "Terme Comunali") dal giorno ____/____/20____ al giorno ____/____/20____¹.

Il sottoscritto si impegna a lasciare libero l'ormeggio eventualmente assentito qualora richiesto da codesta Autorità Marittima entro trenta minuti dalla richiesta stessa.

Ischia lì _____

In fede

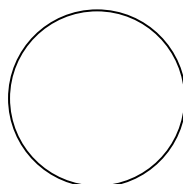
PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA' MARITTIMA

Sezione Tecnica

Prot. n° _____

del _____

Visto, si autorizza quanto richiesto
Ischia, lì _____



¹ periodo massimo consentito giorni 10 (dieci)

ALLEGATO "B" ALL'ORDINANZA N° 70/2001 DI CIRCOMARE ISCHIA

marca
da bollo

Al Comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo
80077 ISCHIA

Il sottoscritto _____ - nato a _____ il
____/____/____ e residente in _____ (pr.____) alla via
_____ n° ____ - proprietario dell'unità da
diporto _____
- recapito telefonico _____, cell. _____,

CHIEDE

in relazione a quanto previsto dall'art. 1, lett. i), dell'ordinanza n° 70/2001 di codesto Ufficio, di essere autorizzato ad ormeggiare la suddetta unità nell'ambito del porto di Ischia al tratto di banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 32 e 37 dal giorno ____/____/20__ al giorno ____/____/20__¹.

Il sottoscritto si impegna a lasciare libero l'ormeggio eventualmente assentito qualora richiesto da codesta Autorità Marittima.

Ischia lì _____

In fede

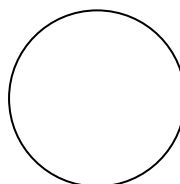
PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA' MARITTIMA

Sezione Tecnica

Prot. n° _____

del _____

Visto, si autorizza quanto richiesto
Ischia, lì _____



ALLEGATO "C" ALL'ORDINANZA N° 70/2001 DI CIRCOMARE ISCHIA

marca
da bollo

Al Comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo
80077 ISCHIA

Il sottoscritto _____ - nato a _____ il
____/____/____ e residente in _____ (pr.____) alla via
____ n° ____ - proprietario dell'imbarcazione da
diporto iscritta al n° 1NA____/D dei RR.II.DD. di codesto Ufficio - recapito telefonico
____, cell. _____,

CHIEDE

in relazione a quanto previsto dall'art. 1, lett. n), dell'ordinanza n° 70/2001 di codesto Ufficio, di
essere autorizzato ad ormeggiare la suddetta imbarcazione nell'ambito del porto di Ischia al tratto di
banchina compreso tra le bitte contraddistinte dai numeri 45 e 48 (cosiddetta banchina "Fraulese")
dal giorno ____/____/20__ al giorno ____/____/20__¹.

Il sottoscritto si impegna a lasciare libero l'ormeggio eventualmente assentito qualora
richiesto da codesta Autorità Marittima.

Per quanto precede allego alla presente la seguente documentazione:

- ☐ copia della licenza di navigazione dell'unità;
- ☐ copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Napoli;
- ☐ copia del certificato assicurativo dell'unità;
- ☐ copia della ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di stazionamento;
- ☐ copia del titolo di "conduttore per unità da diporto adibita al noleggio";
- ☐ copia ruolino mod. 205.

Ischia lì _____

In fede

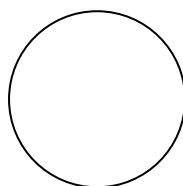
PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA' MARITTIMA

Sezione Tecnica

Prot. n° _____

del _____

Visto, si autorizza quanto richiesto
Ischia, lì _____



¹ periodo massimo consentito giorni 10 (dieci)